

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. <b>35</b> del Reg.	OGGETTO: <b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.</b>
Data <b>30/09/2005</b>	

L'anno duemila **cinque** il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **17.15**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione in sessione **stra**ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1)	ALBERTI Giuseppe	si					
2)	BELLO Vincenzo	si					
3)	ALLIETRO Enzo Vinicio	si					
4)	BONADUCE Domenico	si					
5)	LASCO Giuseppe		si				
6)	FRIGUGLIETTI REALE Nicola		si				
7)	MONTONE Antonino		si				
8)	FORTEATO Domenico	si					
9)	PIZZO Mario	si					
10)	PRIGNE Giuseppe	si					
11)	STELLA Antonio	si					
12)	FRIGUGLIETTI Vincenzo	si					
13)	PISANI Francesco	si					
14)	DE ELASIS Giovanni	si					
15)	MARSICOMPERE Francesco	si					
16)	NIRRI Damiano	si					
17)	SEPE Giovanni	si					

COMUNE DI VIGGIANO  
 17 OTT. 2005  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dalla Residenza Municipale, n. 17

Assegnati n.	17
In carica n.	17

Presenti n.	15
Assenti n.	02



Risultato che gli intervenuti sono in numero legale assume la presidenza il Signor **Ing. Giuseppe ALBERTI** - nella sua qualità di **SINDACO** - Assiste il Segretario **Dr. Vincenzo PETROCCELLI** - Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori: \_\_\_\_\_

La seduta è " PUBBLICA " - - - -

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su relazione dell'assessore con delega al commercio, FORTUNATO Domenico;
- PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 114 del 31/03/1998 sono state dettate norme di "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- CHE, sulla scorta di tale normativa nazionale, è stata emanata la Legge Regionale n. 19 del 20/7/1999, avente per oggetto "Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche";
- CHE anche in questo Comune è sentita l'esigenza di una disciplina regolamentare del COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE;
- CHE, a tal fine, da parte degli uffici comunali è stato predisposto, di concerto con il competente assessorato, uno schema di REGOLAMENTO che, formato da n. 31 articoli, viene proposto in questo contesto;
- PROCEDUTO alla lettura del detto schema di Regolamento;
- VISTI i pareri circa la regolarità tecnica e contabile della presente proposta;
- UDITI gli interventi dei seguenti consiglieri:
  
- FORTUNATO Domenico, che, in qualità di assessore delegato per il commercio, fornisce le dovute specificità del proposto regolamento;
  
- DE BLASII Giovanni, che ritiene giusta la regolamentazione, peraltro sollecitata anche dal suo gruppo; ritiene, però, necessaria la salvaguardia della salute pubblica, attraverso idonea vigilanza sull'ambulantato, tenendo in debito conto la professionalità;
  
- Con voti unanimi e palesi,

## DELIBERA

1. Di approvare, siccome approva, il REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE nel testo che, formato da n. 31 articoli, si unisce alla presente sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

V I S T O

Ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18/8/2000, n. 267 si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

V I S T O

Ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18/8/2000, n. 267 si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

f.to

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

Ing. Giuseppe ALBERTI -

f.to

Dr. Vincenzo PIROCELLI -

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18/8/2000, n. 267,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

È stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 10 OTT 2005 al 24-10-05, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

È stata trasmessa, con lettera n. ...., in data ....., al Co.Re.Co. a richiesta dei signori consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (Art. 127, comma 1);

È stata trasmessa, con lettera n. ...., in data ....., al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (Art. 127, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li 10 OTT. 2005

Il Segretario Comunale

f.to

Dr. Vincenzo PIROCELLI -

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

li,

Visto: IL PRESIDENTE

*Giuseppe Alberti*



IL SEGRETARIO COMUNALE

*Vincenzo Pirocelli*

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21-10-2005

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

dell'atto;

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 134, comma 1).


li, 24-10-2005

Il Segretario Comunale


*Vincenzo Pirocelli*

Spazio riservato all'Organo di Controllo

Il Segretario Capo  
Dr. Vincenzo Petracelli



IL SINDACO  
Petracelli



## Comune di Viggiano

Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche  
DL 114 del 31-03-1998 L. R. 20-07-1999 n. 19

**Allegato "A" alla delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30.09.2005**

### Indice

#### Capitolo I

Art. 1	Tipologia del mercato	pag. 2
Art. 2	Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato	pag. 2
Art. 3	Giornate e orari di svolgimento	pag. 2
Art. 4	Richiamo della localizzazione, dalla configurazione e delle articolazione del mercato	pag. 3
Art. 5	Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli	pag. 3
Art. 6	Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli	pag. 3
Art. 7	Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita	pag. 3
Art. 8	Descrizione della circolazione pedonale e veicolare	pag. 3
Art. 9	Modalità di tenuta e di consultazione della Pianta delle Assegnazione delle Concessioni	pag. 3
Art. 10	Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie	pag. 4
Art. 11	Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari	pag. 4
Art. 12	Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunale relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	pag. 4
Art. 13	Criteri per il rilascio dell'autorizzazione	pag. 5
Art. 14	Migliorie di ubicazione	pag. 5
Art. 15	Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione	pag. 6
Art. 16	Definizione di corrette modalità di vendita	pag. 6
Art. 17	Funzionamento del mercato	pag. 7
Art. 18	Richiamo delle modalità di subingresso	pag. 7
Art. 19	Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari	pag. 7
Art. 20	Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse	pag. 7
Art. 21	Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita	pag. 8
Art. 22	Mercati straordinari	pag. 8
Art. 23	Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie	pag. 8

## Capitolo II - Autorizzazioni temporanee

Art. 24	Ambito di applicazione, indirizzi e modalità	pag. 8
---------	--	--------

## Capitolo III - Commercio itinerante

Art. 25	Zone vietate	pag. 8
Art. 26	Svolgimento del commercio itinerante	pag. 9
Art. 27	Rappresentazione cartografica	pag. 9

## Capitolo IV - Disposizioni finali

Art. 28	Sanzioni	pag. 9
Art. 29	Variazioni dimensionamento e localizzazione posteggi	pag. 9
Art. 30	Rinvio a disposizioni di legge	pag. 9
Art. 31	Abrogazioni di precedenti disposizioni	pag. 9

### CAPITOLO I

#### Art. 1 - Tipologia del mercato

Il mercato periodico è di tipologia quindicinale e si svolge:

- a) il 1° e il 3° giovedì di ogni mese;
- b) la 1ª domenica di Maggio;

#### Art. 2 - Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche compresa attività che si svolge in posteggi isolati. Il mercato è istituito con la costituzione del Comune di Viggiano e il Consiglio Comunale ne prende atto.

#### Art. 3 - Giornate e orari di svolgimento

Il mercato ha luogo nel primo e terzo giovedì di ogni mese dalle ore 8,00 alle ore 14,00.


Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.L.G. n.228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

I concessionari di posteggio entro le ore 08,00, devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.

Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 07,30 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13,00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

Entro le ore 15,00 tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.



**Art. 4 - Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato**  
L'area di mercato è quella configurata nella planimetria allegata in calce al presente regolamento.  
Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste.

**Art. 5 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli**  
L'assegnazione dei posteggi mediante concessione di anni 3 è effettuata in base al maggior numero di presenza maturate nel mercato e, in subordine, all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o data di iscrizione alla Camera Commercio ai sensi dell'art. 4 D.L.G.S. n.228 del 2001.  
I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.  
I posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno superare la superficie di 40 mq.  
Oltre alle concessioni annuali sono consentite ai produttori agricoli, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere di anni 3 ma con validità limitata ad uno o più periodi dall'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120.

**Art. 6 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli**  
L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:

- maggior numero di presenza maturate in quel mercato,
- maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
- sorteggio.

Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

**Art. 7 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**  
I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio assegnato

**Art. 8 - Descrizione della circolazione pedonale e veicolare**


Dalle ore 08,00 alle ore 13,00 è ristretta la circolazione dei veicoli in Via Vittorio Emanuele a senso unico a salire da Piazza Papa Giovanni a Piazza Plebiscito (vedi procedura allegata), fatti salvi i mezzi di emergenza.

È inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.

Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile, dovranno essere posteggiati in nel parcheggio posto vicino all'Ufficio Postale.

**Art. 9 - Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni**  
Presso l'Ufficio della Polizia Municipale deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.



Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio della Polizia Municipale ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni.

Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

#### **Art. 10 - Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie**

Il competente Ufficio della Polizia Municipale proverà a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:

- la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;
- la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;

Il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.

Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dall'ufficio della Polizia Municipale, sono aggiornate mensilmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

#### **Art. 11 - Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari**

I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.

Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.

L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in 'Graduatoria precari', che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:


- all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività;
- all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal REA.

Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

#### **Art. 12 - Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.**

Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.

I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento Contabilità del Comune. Per la concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia municipale i quali rilasceranno regolare ricevuta.



### Art. 13 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

Il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare, ad annotare in apposito registro la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.

La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114. deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.

La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine di 30 giorni, dovrà essere redatta su modello predisposto dal Comune, con apposta marca da bollo, dovrà contenere i dati essenziali richiesti, Ragione sociale, residenza della ditta, n° di P.IVA e CF, data di iscrizione alla CCIAA di appartenenza.

Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell'ordine:

- maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n.112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
- maggiore anzianità di iscrizione al REA. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
- ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata ar. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.

La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi nell'elenco comunale.

Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.

Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.


Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 19 del 20.07.1999, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più un posteggio nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

### Art. 14 - Migliorie di ubicazione

Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.

La procedura di assegnazione per migliorie prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente, a partire dal 15° giorno e non oltre il 30° giorno dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.





La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.

Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliorìa che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici

L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:

- anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari";
- rispetto dell'ordine cronologico della domanda.

Il Comune dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità.) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R. 20 luglio 2001 n.1902.

#### **Art. 15 - Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione**

L'organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 34 della Legge Regionale 20 luglio 1999 n. 19, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.

Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 3 assenze. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati estivi confermati, non è conteggiata.

Nei sensi dell'art. 34 comma 1 della Legge regionale 20 luglio 1999 n. 19, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Il rinnovo della concessione è automatico salvo disdetta presentata dall'operatore titolare dell'autorizzazione 6 (sei) mesi prima della scadenza, o in caso di motivato rifiuto del rinnovo da parte del Comune da comunicare all'operatore almeno 6 (sei) mesi prima.

Eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'organo comunale competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è revocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'ufficio protocollo del Comune.

#### **Art. 16 - Definizione di corrette modalità di vendita**

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da danni, infortuni, lesioni, feriti, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.


Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento.

Le tende di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non possono essere inferiori a metri 2.50 non superiori a metri 3.50

I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.

È vietato sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo consenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.

È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. È consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi sottostanti, nonché ai residenti.



### **Art. 17 - Funzionamento del mercato**

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e erogazione dei servizi di mercato.

Ai sensi dell'art. 38 della Legge regionale 20 luglio 1999 n. 19, i mercati, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.

Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.

È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

### **Art. 18 - Richiamo delle modalità di subingresso**

In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della Legge 20 luglio 1999, n. 19.

### **Art. 19 - Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari**

La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

La materia è disciplinata dall'ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non espressamente indicata, dal TU, leggi sanitarie e regolamento Comunale d'igiene e Veterinaria, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

### **Art. 20 - Spostamento del posteggio**

Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorsi, nuove esigenze di viabilità od altro, può spostare la collocazione degli operatori.


Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
- nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.

In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.

Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita 'Graduatoria assegnatari di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:



- dell'anzianità di presenza nel mercato;
- in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al REA.

Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Inoltre lo spostamento del posteggio può avvenire anche quando viene fatta richiesta per occupazione del suolo pubblico, in tal caso tutti i posteggi vengono assegnati a scalare in modo da consentire a tutti i commercianti di poter svolgere a propria attività.

#### **Art. 21- Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita**

Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi in base all'Allegato 5 "Comune Turistico" della Legge Regionale 20 luglio 1999 n.19, lo stesso può essere svolto nella medesima giornata.

#### **Art. 22 - Mercati straordinari**

Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "Graduatoria precari".

La Polizia Municipale procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.

È possibile nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.

Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.

Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

#### **Art. 23 - Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie**

Per ogni violazione alle norme regolamentari si applicano le sanzioni come specificate al successivo articolo 29.

### **CAPITOLO II - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

#### **Art 24 Ambito di applicazione, indirizzi e modalità**

Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 28 comma 3 della Legge regionale 20 luglio 1999 n.19, in occasione di manifestazioni straordinarie. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di all'art 5 del Decreto Legislativo 114/98 e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.

### **CAPITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE**

#### **Art. 25 - Zone vietate**

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade:

- Corso Guglielmo Marconi, e per 25 metri sulle strade ad esse collegate;
- Via Vittorio Emanuele, per 25 metri sulle strade ad esse collegate;
- Viale della Rinascita, per 25 metri sulle strade ad esse collegate;
- Via Martiri Ungheresi, per 25 metri sulle strade ad esse collegate;
- Via Roma, per 25 metri sulle strade ad esse collegate;



- Piazza Plebiscito, per 25 metri sulle strade ad esse collegate;
  - Presso il parcheggio dell'ufficio Postale;
- per motivi di polizia urbana.

#### **Art. 26 - Svolgimento del commercio itinerante**

Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

Ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 20 luglio 1999, n. 19 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per il servire il consumatore, fino ad un massimo di un'ora nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno trecento metri.

L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.

L'operatore ha obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

#### **Art. 27 - Rappresentazione cartografica**

Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

### **CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 28 - Sanzioni**

Il Comune, ricevuto il verbale inviato dal responsabile della vigilanza urbana in ordine all'accertamento dell'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l'eventuale sanzione accessoria.

Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecunia da 50,00 euro a 250,00 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:

- non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
- occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
- eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
- porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
- incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.

#### **Art. 29 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**


Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di Forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.


#### **Art. 30 - Rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui al DL 114 del 31-08-1998 e alla L. R. 20-07-1999 n. 19.

#### **Art 31- Abrogazione di precedenti disposizioni**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso il Comune in materia e con lo stesso in contrasto.





## Comune di Viggiano

### PROCEDURA PER MERCATI E FIERE

#### INIZIO E DURANTE IL MERCATO O DELLA FIERA.

1. Aprire e verificare la pulizia dei bagni pubblici, siti sotto il Caffè Viggiano e in Via Giustino Fortunato.
2. Prendere le frecce direzionali/transenne e sistemarle vicino all'ufficio del Giudice di Pace, in modo da defluire il traffico su Via Martiri Ungheresi, a scendere verso Piazza Papa Giovanni.
3. Prendere le frecce direzionali/transenne e sistemarle vicino all'ufficio del Giudice di Pace affinché chi proviene dall'ufficio postale venga direzionato verso Piazza Plebiscito e/o Via Martiri Ungheresi.
4. Prendere le frecce direzionali/transenne e sistemarle nelle vicinanze di casa Di Bello, al centro della carreggiata.
5. Prendere i birilli e metterli al centro della carreggiata, lungo Viale Vittorio Emanuele, in modo da delimitare la corsia pedonale da quella delle auto.
6. Accertarsi che il pulman delle 8,00/8,30 a percorra la strada Via Vittorio Emanuele, a scendere.
7. Far sistemare i commercianti posteggiati su Via Vittorio Emanuele non oltre il ciglio dei parageggi.
8. Far sistemare i commercianti posteggiati in Viale della Rinascita il più dietro possibile in modo da lasciare parte del marciapiede libero per gli acquirenti. In tal modo si evita che gli acquirenti si trovino ad effettuare i propri acquisti sulla strada provinciale.

**FINE DEL MERCATO O DELLA FIERA.**


9. Togliere tutti i birilli lungo Viale Vittorio Emanuele e togliere i divieti e le transenne poste precedentemente ai punti 2, 3, 4, 5 e 6


**NOTE**

**Durante il mercato o la fiera verificare:**

- a. che i rifiuti, lasciati dai venditori ambulanti, vengano posti nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti
- b. che le auto non scendano per Viale Vittorio Emanuele (rispetto del senso unico a salire da Piazza Papa Giovanni a Piazza Plebiscito)
- c. che le auto vadano in senso contrario dal Pisciole verso Piazza Plebiscito.

# Planimetria Comune di Viggiano



 Zona esclusa dal commercio ambulante

11

